Causa 273/85 R

Silver Seiko Limited ed altri
contro
Consiglio delle Comunità europee

« Dumping »

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti — Contemperamento degli interessi coinvolti
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
18 ottobre 1985 *

Nel procedimento 273/85 R,

Silver Seiko Limited, Silver Reed (UK) Limited, Silver Reed International GmbH, con sede rispettivamente in Tokyo (Giappone), Watford (Inghilterra) e Kelsterbach (Repubblica federale di Germania), con l'avv. Philippe de Smedt, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmidt,

richiedenti,

* Lingua processuale: l'inglese.

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori H.-J. Lambers, direttore del suo servizio giuridico, e E.-H. Stein, consigliere giuridico presso detto servizio, in qualità di agenti, assistiti dal sig. F. Jacobs, Queen's Counsel, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Temple Lang, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

e

Committee of European Typewriter Manufactures (CETMA), con sede in Colonia (Repubblica federale di Germania), con gli avvocati D. Ehle, U. Feldman e dr. V. Schiller, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Arendt e Harles, 34, rue Philippe II,

intervenienti,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda delle richiedenti volta ad ottenere la sospensione, nei loro confronti, dell'applicazione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698 (GU L 163, pag. 1), « che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone »,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1 Con istanza in data 6 settembre 1985, la Silver Seiko Ltd, la Silver Reed (UK) Ltd e la Silver Reed International GmbH hanno presentato una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere, in via principale, la sospensione, nei loro confronti, sino alla pronuncia della Corte nel merito, dell'applicazione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698 (GU L 163, pag. 1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche prodotte dalle richiedenti e dispone la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti dal regolamento della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3643 (GU L 335, pag. 43), e, in via subordinata, ogni altro provvedimento provvisorio che la Corte ritenga necessario secondo giustizia ed equità, tenuto conto delle circostanze.

2 Questa istanza, registrata presso la cancelleria della Corte il 6 settembre 1985, è presentata a norma degli artt. 185 e 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura.

3 Le richiedenti fanno riferimento al ricorso da esse depositato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1985 e diretto all'annullamento del precitato regolamento n. 1698/85.

4 Con ordinanza 11 settembre 1985, a norma dell'art. 37, 1° comma, del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte, la Commissione è stata ammessa ad intervenire nel procedimento 273/85 R a sostegno delle conclusioni del resistente. Essa ha depositato le sue osservazioni scritte il 16 settembre 1985.

5 Con telex 9 ottobre 1985, la Corte ha rivolto quesiti al CETMA ed alla Commissione. Il primo è stato invitato a presentare le sue risposte per iscritto entro il 14 ottobre 1985 alle ore 9,30, la seconda all'udienza del 14 ottobre 1985.

6 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 19 settembre 1985, il CETMA ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni del resistente. Con telex 27 settembre 1985, le richiedenti hanno chiesto alla Corte di respingere tale istanza d'intervento in quanto gli interessi del CETMA potevano essere rappresentati in modo adeguato dal Consiglio e dalla Commissione. Esse hanno inoltre sostenuto che un certo numero di documenti agli atti nella causa 273/85 R hanno carattere riservato e non devono essere resi noti al CETMA qualora esso venga ammesso ad intervenire. Con ordinanza 2 ottobre 1985, il presidente della Corte ha disposto che il CETMA venga ammesso ad intervenire nella causa 273/85 R a sostegno delle conclusioni del resistente avendo esso un interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell'art. 37, 2° comma, del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, e che allo stesso venga notificata, a cura della cancelleria, una copia della domanda di provvedimenti urgenti espurgata dagli elementi a carattere riservato specificati nel testo dell'ordinanza.

7 Il resistente ha presentato le sue osservazioni scritte il 16 settembre 1985. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 14 ottobre 1985.

8 È importante ricordare le tappe che hanno preceduto l'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento n. 1698/85. Il 15 febbraio 1984, il CETMA depositava presso la Commissione una denuncia antidumping nei confronti delle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, fra cui quelle delle richiedenti. In base all'indagine condotta in seguito a tale denuncia, la Commissione adottava, il 20 dicembre 1984, il regolamento n. 3643/84 (GU L 335, pag. 43), il cui art. 1, n. 3, istituiva un dazio antidumping provvisorio del 26,6% sulle macchine esportate dalle richiedenti, dazio che ha formato oggetto di un ricorso per annullamento pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Il 19 giugno 1985, il Consiglio adottava il regolamento n. 1698/85, che impone, all'art. 1, n. 4, un dazio antidumping definitivo del 21% su queste macchine, e dispone, all'art. 2, la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori che erano stati imposti con il precitato regolamento n. 3643/84.

9 Le richiedenti sostengono che la sospensione dell'applicazione di questo regolamento nei loro confronti, sino alla pronunzia della Corte nel merito, è necessaria se si vuole evitare che esse subiscano un danno grave ed irreparabile.

10 A norma dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, quest'ultima può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e disporre ogni altro provvedimento provvisorio in applicazione degli artt. 185 e 186 del trattato CEE.

11 Perché possano essere disposti provvedimenti di questo tipo, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura prescrive che le domande di provvedimenti urgenti debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

12 Al riguardo, le richiedenti, facendo riferimento ai mezzi da esse dedotti a sostegno del ricorso per annullamento, fanno valere numerosi argomenti che giustificherebbero, prima facie, la concessione dei provvedimenti da esse richiesti. Le istituzioni comunitarie avrebbero trasgredito l'art. 2, n. 7, del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176 (GU L 201, pag. 1), regolamento base in materia di dumping, calcolando il valore normale con riferimento alle vendite al dettaglio sul mercato interno effettuate dalla loro filiale incaricata delle vendite, ed operando tutti gli altri calcoli relativi al valore normale su questo erroneo fondamento. Esse non avrebbero rispettato neppure l'art. 2, n. 8 e n. 9, del precitato regolamento, detraendo dal prezzo all'esportazione un importo eccessivo per le spese generali ed i profitti e non effettuando la comparazione del valore normale con il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale, che avrebbe dovuto essere quello dell'uscita dalla fabbrica. D'altronde, l'art. 4, n. 5, del precitato regolamento imporrebbe di non tener conto dei produttori comunitari, importatori di macchine da scrivere elettroniche assertivamente oggetto di dumping nella valutazione del danno subito dalla Comunità, obbligo che non sarebbe stato rispettato nel caso di specie. Le richiedenti ritengono inoltre di essere state oggetto di una discriminazione rispetto alla ditta Nakajima, unico costruttore giapponese di macchine da scrivere elettroniche cui non è stato imposto un dazio antidumping provvisorio o definitivo, mentre non vi è alcun elemento di fatto che giustifichi una differenza di trattamento fra tali società.

13 Da parte loro, il Consiglio e la Commissione ritengono che l'esame dei quattro argomenti addotti dalle richiedenti esorbiti manifestamente dall'ambito del procedimento sommario anticipando il giudizio di merito e che nessuno di essi sia di

natura tale da provare il « fumus boni juris ». Essi ritengono altresì che le circostanze fatte valere dalle richiedenti per provare l'esistenza di un danno irreparabile, come la diminuzione del volume delle loro vendite e della loro quota di mercato nonchè il dissesto della loro rete di distribuzione, siano inerenti all'introduzione del dazio antidumping e non costituiscano la prova di un danno irreparabile che giustifichi l'urgenza e quindi la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti. Il Consiglio e la Commissione sostengono d'altronde che è indispensabile, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte (vedi in particolare l'ordinanza 17 dicembre 1984 nella causa 258/84 R, Nippon Seiko), valutare gli interessi delle richiedenti in relazione al danno che l'industria europea subirebbe in caso di adozione dei provvedimenti provvisori richiesti e ritengono che gli interessi dell'industria europea sarebbero gravemente pregiudicati qualora venissero concessi i provvedimenti provvisori sollecitati dalle richiedenti.

14 Allo scopo di provare il fumus boni juris, le richiedenti fanno valere nella domanda di provvedimenti urgenti diversi argomenti di fatto e di diritto da esse invocati altresì nel ricorso principale. Nelle loro osservazioni scritte, sia il Consiglio che la Commissione hanno ritenuto di non dover esporre il loro punto di vista su questi argomenti nell'ambito di un procedimento sommario, perchè il loro esame implicherebbe una presa di posizione nel merito. All'udienza del 14 ottobre 1985, le due istituzioni comunitarie, e più in particolare la Commissione, hanno sottolineato di non ritenere di aver commesso errori nel calcolo del margine di dumping e nella valutazione del danno causato all'industria europea dalle importazioni giapponesi e di aver fatto un'applicazione esatta delle disposizioni del regolamento pertinente, nel caso di specie il regolamento n. 2176/84.

15 A questo proposito, alla luce degli argomenti addotti dalle richiedenti, si può ammettere che queste ultime hanno avanzato argomenti pertinenti che andranno esaminati in modo più approfondito in occasione dell'esame del ricorso principale e che le istituzioni comunitarie non hanno tentato o voluto tentare, in seguito alla loro summenzionata presa di posizione, di dimostrare la non pertinenza degli argomenti invocati dalle richiedenti. Fatto salvo quanto detto al successivo punto 17, si può pertanto ritenere che gli argomenti invocati dalle richiedenti possano giustificare, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto.

16 Anche se si può ritenere che, nel caso di specie, le richiedenti abbiano indicato argomenti di fatto e di diritto che possono giustificare, prima facie, la sospensione dell'applicazione del regolamento impugnato, la Corte deve ancora valutare l'urgenza di tale sospensione ed il suo carattere necessario al fine di evitare alle richiedenti un danno grave ed irreparabile.

17 Al riguardo, le parti hanno sostenuto tesi opposte e prodotto dati numerici che riguardano il livello dei prezzi e la quota di mercato dell'industria europea e dei suoi concorrenti giapponesi, per corroborare le loro tesi rispettive. Le cifre prodotte, da un lato, dal Consiglio, dalla Commissione e dal CETMA e, dall'altro, dalle richiedenti, non sono concordanti. Nell'ambito di un procedimento sommario il presidente della Corte non può accettare dati di una parte piuttosto che quelli di un'altra senza anticipare il giudizio nel merito della controversia, in assenza di altri elementi che facciano pendere la bilancia a favore della tesi di una parte, il che non si verifica nel caso di specie. Egli si trova altresì nell'impossibilità di valutare se i prezzi all'esportazione ed il valore normale siano stati confrontati al medesimo stadio commerciale.

18 D'altronde, nell'ambito dell'applicazione degli artt. 185 e 186 del trattato CEE, è necessario mettere a confronto tutti gli interessi in conflitto. In proposito, le istituzioni comunitarie ed il CETMA hanno sostenuto che il danno subito dai fabbricanti comunitari in seguito alla fissazione sottomercato dei prezzi delle macchine da scrivere elettroniche vendute dalle richiedenti era considerevole e che una sospensione dei dazi antidumping definitivi provocherebbe certamente la scomparsa di una parte dell'industria comunitaria. In mancanza d'informazioni affidabili e non contestate che permettano di dimostrare il contrario, va ammesso che l'adozione dei provvedimenti urgenti provvisori richiesti potrebbe causare un danno notevole all'industria europea.

19 Dalle circostanze sopra menzionate e dal principio che in caso di dubbio spetta alla parte istante fornire la prova della fondatezza delle sue affermazioni, risulta che le richiedenti non hanno fornito la prova certa che esse subirebbero un danno grave ed irreparabile tale da giustificare l'urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunciandosi in via provvisoria,

così provvede:

1) La domanda è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 18 ottobre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart